



Cron.

**IL TRIBUNALE DI AREZZO**  
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Marco Cecchi           Presidente
- dott. Antonio Picardi       Giudice
- dott.ssa Michela Grillo     Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

nella procedura di concordato preventivo n. 4/2019, instaurata con domanda presentata in data 7/5/2019 da EFFEDI DI FABBRONI DONATELLO E C. S.N.C., con sede legale in Castelfranco Piandiscò (AR) (P.I. 00140360512), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Burganti ed elettivamente domiciliata in Foligno (PG) Via G. Oberdan n. 113, giusta procura allegata all'atto di costituzione del 13/6/2019,

ricorrente

udita la relazione del giudice relatore;

premesso che:

- in data 7/5/2019 la società istante ha proposto ricorso per concordato preventivo con riserva, ex art. 161, co. 6, l.f.;
- il suddetto ricorso è stato ritualmente comunicato in pari data al P.M. in sede e al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo;
- con provvedimento del 15/5/2019 il Tribunale ha fissato il termine fino al 6/7/2019 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione previsti dagli artt. 160 e 161, co. 2 e 3, l.f., nominando commissario giudiziale il dott. Carlo Cardini e contestualmente imponendo alla proponente gli obblighi informativi di rito, sinora rispettati, nonchè invitando il commissario nominato a depositare un parere motivato in ordine alle istanze contenute in ricorso (pg. 7 e 8) volte ad ottenere l'autorizzazione del Tribunale per l'esecuzione di pagamenti di crediti anteriori ivi indicati e al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161 co. 7, l.f., riservando all'esito del parere la decisione;
- con atto, depositato in data 31.5.2019, il commissario ha espresso parere negativo in relazione all'istanza della ricorrente di autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori

indicati alla pg. 7 del ricorso per un debito complessivo di € 43.565,51, evidenziando inoltre di non poter esprimere alcun parere in ordine all'atto di straordinaria amministrazione "*Proposta di alienazione del capannone industriale e macchinari sui quali attualmente insiste la attività produttiva*", in difetto di chiarimenti e di documentazione da parte della ricorrente; ha rilevato altresì che non viene chiarito se il piano che verrà proposto avrà ad oggetto un concordato in continuità ovvero liquidatorio, in quanto alcune affermazioni appaiono contraddittorie e ambigue, e che è mancante l'attestazione di un professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d); infine, ha evidenziato altri fatti rilevanti ex art. 173 l.f., ed in particolare l'esistenza di un contratto di locazione dell'immobile strumentale di proprietà della ricorrente con canone annuo di € 18.000,00, stipulato con la *newco EFFEDI FALEGNAMERIA SRLS (allegato 5)*, la quale ha assunto i dipendenti precedentemente dimessisi dalla EFFEDI SNC DI FABBRONI DONATELLO E C. e che di fatto si è sostituita nella operatività della società concordataria, senza aver rispettato le norme in tema di affitto di azienda che, tutelando la continuità occupazionale dei dipendenti, prevedono solidarietà del cessionario in ordine alle obbligazioni derivanti dai precedenti rapporti di lavoro (almeno per i 3 dipendenti che hanno depositato istanza di fallimento e che non hanno sottoscritto l'accordo sindacale) e senza aver preservato il valore aziendale, non percependo la ricorrente alcun corrispettivo dalla *newco* per l'utilizzo dei macchinari e della clientela della società concordataria;

- in ragione di quanto rappresentato dal commissario, il Tribunale, con decreto del 6/6/2019, ha rigettato le istanze di autorizzazione per l'esecuzione di pagamenti di crediti anteriori e per il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione e ha convocato la proponente per l'udienza del 19/6/2019, ai sensi degli artt. 161, co. 6 e 173, l.f., essendo le condotte rappresentate dal commissario tali da integrare un comportamento depauperativo del patrimonio, potenzialmente idoneo ad integrare attività fraudolenta, avvertendola che all'esito del procedimento, che si svolgerà nelle forme di cui all'art. 15 l.f., il Tribunale avrebbe provveduto con decreto sull'eventuale improcedibilità della domanda di concordato e, su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f., sulla eventuale declaratoria di fallimento con contestuale sentenza;
- il decreto del 6/6/2019 è stato comunicato alla società proponente, al P.M. in sede, al commissario giudiziale e ai creditori del procedimento prefallimentare n. 73/19, riunito al presente procedimento;
- con memoria depositata in data 13/6/2019, la società ricorrente ha evidenziato: - riguardo alla alienazione del capannone industriale e dei macchinari, che questa è espressamente

prevista e parte integrante del contratto di affitto di azienda che EFFEDI snc di Fabbroni Donatello & C ha in corso di definizione con EFFEDI srl e che sarà oggetto della proposta definitiva di piano concordatario preventivo da presentare entro il 6 luglio 2019; - che risulta in proprietà al 50% ciascuno dei soci Fabbroni Donatello e Fabbroni Tommaso un terreno edificabile in prossimità del capannone della superficie complessiva di circa 13.000 mq di cui circa 5.000 rientranti in una edificabilità del piano regolatore; - che si tratta di concordato liquidatorio ma che, per come concepite le operazioni già poste in essere (assunzione integrale del personale da parte della parte promittente locataria EFFEDI srl) nonché quelle da porre in essere (rapporti soprattutto con la clientela e con i fornitori) di fatto sfocia in una situazione di continuità;

- all'udienza del 19/6/2019 sono comparsi l'Avv. Isabella Burganti per la proponente e l'Avv. Forni per i creditori istanti nel procedimento prefallimentare, riportandosi la prima ai propri scritti difensivi, depositando il contratto preliminare di affitto di rami d'azienda da sottoporre al vaglio del commissario, ed il secondo chiedendo un rinvio dell'udienza prefallimentare, in ragione di un piano di rientro concordato con la debitrice con scadenza entro la fine dell'anno 2019;
- il giudice relatore si è riservata di riferire al Tribunale;

considerato che l'art. 173 l.f., richiamato dall'art. 161, co. l.f. prevede che "Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale (...)";

ritenuto che la stipula di un contratto di locazione nel maggio 2018 tra la EFFEDI snc di Fabbroni Donatello & C (compagine sociale composta da Fabbroni Donatello, Fabbroni Tommaso, Varnefri Alina) e la EFFEDI FALEGNAMERIA SRLS (amministratore e socio unico sig. Fabbroni Tommaso (*allegato 6*)) con l'assunzione dei lavoratori dimessisi dalla Effedi Snc, in difetto di un contratto di affitto d'azienda, integri un atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, in quanto comportamento (seppur indirettamente) depauperativo del patrimonio tale da pregiudicare le garanzie patrimoniali, poiché di fatto si è consentito alla Effedi Falegnameria S.r.l.s. di proseguire l'attività della ricorrente, senza che quest'ultima percepisse alcun corrispettivo per l'utilizzo del complesso aziendale da parte della Effedi Falegnameria Srls, in tal modo disperdendo il valore dell'azienda ed omettendo di incrementare la garanzia patrimoniale, oltre al fatto che non si è garantita la responsabilità solidale del cessionario con riferimento ai rapporti di lavoro; ed invero, come evidenziato dal commissario, è la stessa ricorrente che ipotizza la previsione nel piano concordatario della stipula di un contratto di affitto di azienda al canone mensile di circa € 4.000,00

contro l'attuale canone di locazione di € 1.500,00 mensile, il che rende evidente che tale operazione ha generato mancati introiti almeno pari ad € 30.000,00 (€ 2.500,00x12 mensilità); ritenuto pertanto debba essere revocato il termine già concesso e dichiarata l'improcedibilità della domanda;

P.Q.M.

visti gli artt. 161, co. 6 e 173 l.f.,

**REVOCA**

il termine ex art. 161 co. 6 LF concesso fino al 6 luglio 2019 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo con decreto del Tribunale depositato in data 15/5/2019;

**DICHIARA**

improcedibile il ricorso ex art. 161 co. 6 LF depositato in cancelleria in data 7/5/2019;

**DISPONE**

come da separato provvedimento in ordine all'istanza di fallimento.

Manda alla Cancelleria di dare immediata comunicazione del presente provvedimento alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 27/6/19

Il Giudice relatore  
(dott.ssa Michela Grillo)

Il Presidente  
(dott. Marco Cecchi)

Depositato in cancelleria il 01/07/2019  
Il Funzionario Giudiziario  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott.ssa Mariela Tenti)

